

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 319 del 20.10.2012.

Sentenza del Tribunale dell'11 febbraio 2015 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional's choice)

(Causa T-395/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Solidfloor The professional's choice — Marchio nazionale figurativo anteriore SOLID floor, denominazione sociale e nome di dominio anteriori Solid Floor Ltd — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 096/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fetim BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Solid Floor Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 15 giugno 2012 (procedimento R 884/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Solid Floor Ltd e la Fetim BV.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fetim BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Aer Lingus/Commissione

(Causa T-473/12) ⁽¹⁾

(«Aiuto di Stato — Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei — Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall'aeroporto di Dublino — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Vantaggio — Carattere selettivo — Identificazione dei beneficiari dell'aiuto — Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»)

(2015/C 096/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce et J. Quaney, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall'Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30).

Dispositivo

- 1) *L'articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall'Irlanda al trasporto aereo, è annullato nella parte in cui ordina il recupero dell'aiuto presso i beneficiari per un importo fissato, al considerando 70 di detta decisione, in EUR 8 a passeggero.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Aer Lingus Ltd.*
- 4) *La Aer Lingus sopporterà la metà delle proprie spese.*
- 5) *L'Irlanda sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Ryanair/Commissione

(Causa T-500/12) ⁽¹⁾

[«Aiuto di Stato — Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei — Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall'aeroporto di Dublino — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Vantaggio — Carattere selettivo — Identificazione dei beneficiari dell'aiuto — Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»]

(2015/C 096/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, D. Bailey, barristers, e A. Burnside, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, barrister)